

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALUTEL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA MELI 52

Numero REA: RG - 111232

Codice fiscale: 01335550883

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2006 - Statuto completo	2
--	---

	allegato A al n.26143 Raccolta	
	STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I - Costituzione, sede, durata, scopo.	
	Art. 1) E' costituita la società Cooperativa denominata	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALUTEL"	
	La Cooperativa ha sede provvisoriamente in Ragusa. Il tra-	
	sferimento della sede sociale è riservato alla competenza	
	dei soci, se effettuato al di fuori dell'ambito territoriale	
	dello stesso comune. Con delibera dell'Organo Amministrativo	
	potranno essere istituiti filiali, uffici, rappresentanze,	
	stabilimenti, depositi e simili sia in Italia che all'estero.	
	Art. 2) La cooperativa è retta con i principi e con le di-	
	scipline delle mutualità prevalente secondo dagli artt.	
	2512, 2513 e 2514 del codice civile. Essa intende avvalersi	
	prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei	
	soci, nonchè delle prestazioni lavorative dei soci, ed in-	
	tende svolgere prevalentemente la propria attività in favo-	
	re dei soci quali utenti di beni e servizi.	
	La società ha per oggetto:	
	1) di consentire continuità di occupazione lavorativa ai	
	giovani in cerca di prima occupazione, nonchè creare nuova	
	possibilità alla occupazione giovanile, femminile ed ai lun-	
	go disoccupati in particolare;	
	2) di stimolare, nei vari campi dell'attività economica,	
	l'imprenditorialità giovanile e femminile in particolare;	

	3) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualifica-	
	zione di servizi sanitari, parasanitari, socio-assi-	
	stenziali, terapeutici e riabilitativi per le persone anzia-	
	ne, disabile o in stato di disagio sociale, diretti a pre-	
	venire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più	
	possibile il mantenimento e il reinserimento della persona	
	anziana o del disabile o in stato di disagio nel proprio	
	nucleo familiare e comunque nel normale ambiente della	
	vita, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981 n.87,	
	stipulando eventualmente apposite convenzioni con i comuni	
	o altri enti;	
	4) fornire l'assistenza di cui sopra, anche nel caso di	
	degenze presso gli ospedali, case di cura, case di riposo o	
	luoghi di villeggiatura;	
	5) organizzare servizi di pronto intervento e trasporto am-	
	malati mediante autolettighe e similari;	
	6) promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la	
	corretta tutela della salute o per la prevenzione delle	
	malattie;	
	7) l'istituzione, l'organizzazione e la gestione sia in	
	proprio che in convenzione di servizi a favore di	
	chiunque sia in condizione di svantaggio fisico -	
	psichico, economico - sociale - familiare, relativamente a	
	colonie, gite, fiere, servizi di trasporti di persone o	
	cose, convegni, tavole rotonde, studi, ricerche pubblica-	

	zioni, promuovere, strutture ed attività varie purchè	
	rientranti nello strumento sociale ed al servizio dei sog-	
	getti disabili, anziani, ammalati, tossicodipendenti e mi-	
	nori;	
	8) la gestione di strutture scolastiche e parascolastiche;	
	9)l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli,	
	nonchè la realizzazione di centri didattico - sportivi spe-	
	cializzati per disabili, minori in stato di disagio sociale	
	ed anziani;	
	10) la prestazione di servizi domestici e familiari in gene-	
	re attraverso un opportuna organizzazione del lavoro	
	dei soci;	
	11) di concorrere alla promozione di servizi svolti alla so-	
	cializzazione del lavoro domestico e familiare, anche in	
	collegamento con gli enti sociali e i movimenti femminili;	
	12) fornire alle famiglie un servizio atto all'educazione	
	del bambino e del giovane, favorendo l'inserimento a tutti i	
	minori in stato di bisogno anche momentaneo;	
	13) la prestazione dell'assistenza e della cura degli	
	anziani, degli inabili e dei minori anche a domicilio ed	
	in ogni caso garantire i servizi previsti dalla l.r.	
	06/05/1981 n.87, dalla l.r. 25/03/1986 n.14, dalla	
	l.r. 09/05/1986 n.22 e successive ed eventuali modifiche	
	ed integrazioni;	
	14) la creazione, l'acquisizione e la gestione di struttu-	

	re socio-sanitarie per anziani, disabili minori, persone	
	in stato di disagio anche sociale:	
	- case di riposo;	
	- case protette per minori, inabili ed anziani;	
	- centri di assistenza;	
	- centri riabilitativi;	
	- case albergo per minori, inabili ed anziani;	
	- case famiglie per minori e ragazze madri;	
	- day ospital;	
	- case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;	
	- istituti di ricovero per minori;	
	- asili nido;	
	- centri diurni di assistenza e di incontro per minori i-	
	nabili ed anziani;	
	- comunita' alloggio;	
	- centri di accoglienza per ospitalità diurna e residen-	
	ziale temporanea nonchè per ospitalità diurna e notturna	
	per disabili gravi e molto gravi;	
	- centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenzia-	
	le temporanea nonchè per ospitalità diurna e notturna	
	per tossicodipendenti;	
	15) l'organizzazione e la gestione dell'assistenza igienico	
	personale ai disabili nelle scuole;	
	16) l'organizzazione e la gestione del servizio so-	
	cio-psico-pedagogico;	

	17) servizi di tele assistenza e controllo sanitario, servizio di raccolta campioni biologici;	
	18) l'organizzazione e la gestione di colonie per minori e disabili;	
	19) l'organizzazione e la gestione di soggiorni climatici e gite per anziani, inabili e minori;	
	20) l'organizzazione e la gestione di servizi di segretariato sociale e di servizio sociale professionale;	
	21) l'organizzazione e la gestione di attività volte alla prevenzione della tossicodipendenza e alla terapia ed al recupero dei tossicodipendenti;	
	22) la cura dell'orientamento professionale del disabile per favorire il suo inserimento nelle istituzioni e nelle attività lavorative e qualora fosse necessario istituendo e/o gestendo corsi di formazione professionale, l'attivazione di tutte le iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento del personale;	
	23) la gestione di poliambulatori, centri analisi, di servizi parasanitari ed infermieristici volti sia verso gli ammalati ed utenti in genere che al servizio di medici e biologi;	
	24) la promozione e/o gestione di corsi di formazione intensi a dare ai partecipanti idonei strumenti per la qualificazione professionale nei vari settori sopra descritti;	
	per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà stipulare convenzioni con personale specializza-	

	to, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per	
	comprovati motivi di funzionalita' della societa';	
	al fine di raggiungere gli scopi suindicati oltre ai mezzi	
	propri :	
	a) la cooperativa si propone di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o il potenziamento aziendale;	
	b) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di proce-	
	dure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	la cooperativa potrà inoltre, svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziarie necessarie e utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque sia direttamente che indiretta-	
	mente attinenti ai medesimi.	
	la cooperativa, inoltre, con deliberazione del consi-	
	glio di amministrazione, potrà' assumere interessenze o	
	compartecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese coope-	
	rative che abbiano analoghe attivita' sociali, potrà'	
	consorzarsi ad altre cooperative con attivita' affini per	
	rendere piu' efficace l'azione della societa'.	
	L'assunzione di obbligazioni, anche con terzi, per il paga-	
	mento dell'acquisto di attrezzature, degli impianti e delle	

	materie prime, nonchè assunzione di mutui con l'I.R.C.A.C.	
	e con altri enti finanziatori regionali e nazionali.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti,	
	la cooperativa potrà usufruire di contributi, sus-	
	sidi, finanziamenti agevolati e di tutte le previdenze	
	in genere, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.	
	La cooperativa può svolgere attività anche con terzi.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attivi-	
	ta' connessa ed affine a quelle sopra elenca-	
	te, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni in materia immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali, comunque sia direttamente	
	che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' fra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	A) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, di imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie alla attività sociale;	
	B) dare adesione e partecipazione ad enti e organi-	
	smi economici consortili e fidejussori, diretti a con-	
	solidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scam-	
	bi, provvigionamento ed il credito;	
	C) la cooperativa si propone di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la Ristrutturazione	
	o il potenziamento aziendale di cui alla legge 59 del 1992.	

	Art. 3) - La durata della società e fissata fino al 31 di-	
	cembre 2050 e porta essere una o piu' volte prorogata per	
	deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II - SOCI	
	Art. 4) - Alla cooperativa si applicano le disposizioni di	
	cui alla società a responsabilità limitata salvo quanto pre-	
	visto dall'articolo 2519 secondo comma del codice civile.	
	Tutti i soci hanno pari diritto di trattamento da parte del-	
	la cooperativa e dei suoi organi a parità di condizioni.	
	I soci si distinguono in soci cooperatori e soci sovventori.	
	Essi non possono essere ne inferiori al numero di tre ne su-	
	periore al numero massimo previsto dalla legge per le picco-	
	le societa' cooperative.	
	I soci cooperatori offrono la propria attivita' lavorati-	
	va all'interno dell'impresa Cooperativa oppure si avval-	
	gono di questa nell'ambito della propria attività professio-	
	nale agricola il tutto a norma del precedente articolo 2.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, se	
	in possesso di particolare specializzazione o mostri-	
	no attitudini e capacita per le attività che la coo-	
	perativa intende raggiungere oppure possono essere soci	
	le persone fisiche che siano imprenditori agricoli secon-	
	do la definizione di legge.	
	Art. 5) - Le persone che desiderano diventare socie	
	devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo	

	nella quale dichiarano di obbligarsi all'osservanza del	
	Presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali	
	e nella quale indichino:	
	A) nome, cognome, data di nascita, residenza e domicilio	
	elettivo;	
	B) ammontare della quota che si propongono di sottoscri-	
	vere;	
	C) Il nuovo ammesso deve inoltre sottoscrivere e versare	
	la tassa d'ammissione nella misura che di anno in anno	
	verrà fissata dall'assemblea dei soci su proposta dell'or-	
	gano amministrativo tenuto conto dell'art. 2528 c.c.	
	D) il possesso della qualifica, delle specializzazio-	
	ni o attitudini attinenti all'attività che la cooperativa	
	intende svolgere.	
	Art. 6) - Sull'accoglimento della domanda di ammissione	
	a socio, decide l'organo amministrativo. Il socio ha l'ob-	
	bligo di versare in contanti la quota sociale sottoscritta,	
	non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunica-	
	zione della deliberazione dell'organo amministrativo re-	
	lativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà	
	come non avvenuta.	
	Art. 7)- I soci cooperatori sono obbligati:	
	A) al versamento della quota sottoscritta che deve av-	
	venire non oltre un mese dal momento della sottoscrizione;	
	B) al versamento della tassa d'ammissione nel termine fissa-	

	to dall'organo amministrativo;	
	C) ad osservare lo statuto e le delibere prese dall'	
	assemblea dei soci e dall'organo amministrativo, nonché il	
	regolamento interno.	
	D) a prestare la propria attività lavorativa all'in-	
	terno dell'impresa cooperativa oppure si avvalgono di	
	questa nell'ambito della propria attività professionale a-	
	gricola il tutto a norma del precedente articolo 2.	
	Art. 8)- La qualità di socio cooperatore si perde per mor-	
	te, per recesso, per decadenza, per trasferimento e per e-	
	sclusione. Il trasferimento della quota dei soci cooperatori	
	è soggetto alle medesime condizioni modalità previste per	
	entrare nuovi soci.	
	La cessazione del rapporto sociale non determina la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici e contrattuali in corso.	
	Art. 9) - Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno	
	diritto al rimborso delle quote versate nella misura	
	e con le modalità stabilite dall'art.14 del presen-	
	te statuto, salvo le loro responsabilità a norma di legge.	
	Art. 10) - Oltre nei casi previsti dall'art.2437 del c.c.	
	Il recesso è consentito al socio:	
	A) che abbia perduto i requisiti professionali dichiarati	
	all'atto dell'ammissione o successivamente svolti in via	
	prevalente nell'ultimo semestre;	
	B) che non si trovi più in condizioni di parteci-	

	pare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	C) che, nel caso di socio lavoratore abbia raggiunto il	
	sessantesimo anno di eta' oppure che sia stato dichiarato	
	parzialmente invalido con percentuale di invalidità, secondo	
	la legislazione INAIL, superiore al terzo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare che ricorrono i	
	motivi che a norma del presente statuto e della legge le-	
	gittimano il recesso.	
	Art. 11) - La decadenza e deliberata dall'organo ammini-	
	strativo nei confronti del socio che sia Divenuto interdett-	
	to, inabilitato, fallito non riabilitato, che abbia	
	perduto i requisiti per L'ammissione o che persegue inte-	
	ressi contrastanti con quelli della societa' o che sia dive-	
	nuto invalido permanentemente al lavoro.	
	Art. 12) - Oltre nei casi previsti dalla legge l'organo am-	
	ministrativo puo' escludere il socio che:	
	A) non osserva le disposizioni statutarie, le delibe-	
	razioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo;	
	B) senza giustificato motivo non adempie puntual-	
	mente agli obblighi assunti a qualunque Titolo verso la	
	societa' o si rende moroso nel pagamento delle quote sot-	
	toscritte;	
	C) porti in giudizio la societa senza avvalersi della clau-	
	sola compromissoria prevista dallo statuto;	
	D) senza preventiva autorizzazione scritta dell'orga-	

	no amministrativo prenda interessi o svolga attività con-	
	trastanti o in concorrenza con quelli della società;	
	E) non partecipi per piu' di tre volte alle assem-	
	blee sociali senza giustificato motivo.	
	Art. 13)- Le deliberazioni prese dall'organo amministrati-	
	vo a norma degli artt.6, 9, 10, 11, 12,14 e 15 del presente	
	statuto devono essere comunicati a mezzo lettera raccoman-	
	data all'interessato il quale puo' ricorrere al collegio	
	dei probiviri. Il ricorso deve essere proposto, a	
	pena di decadenza, con lettera raccomandata da inviarsi	
	in copia contestualmente all'organo amministrativo entro	
	trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	Art. 14) - In caso di morte di uno dei soci cooperatori,	
	gli eredi di questi in alternativa di quanto stabilito dal	
	precedente Art 9 hanno facolta' di continuare la societa'	
	purché assegnino la quota ad uno solo di loro che abbia i	
	requisiti professionali del de cuius e sia disposto a pre-	
	stare la propria opera in favore della societa' avendone i	
	requisiti di legge e di statuto per diventare socio. Tale	
	facoltà deve essere esercitata per iscritto ed a pena di de-	
	cadenza entro tre mesi dalla morte del socio.	
	Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto,	
	dichiarato decaduto o escluso, la Liquidazione delle quote	
	versate verra' effettuata sulla base del bilancio d'eserci-	

	zio nel quale il Rapporto sociale si scioglie limitata-	
	mente al socio e il suo pagamento puo' avvenire entro due	
	Anni da tale data nei termini stabiliti dall'organo	
	amministrativo.	
	Art. 15) - Possono essere ammessi alla cooperativa soci,	
	denominati "soci sovventori", che investono Capitali	
	nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni isti-	
	tuzionali di questa. I conferimenti effettuati dai "soci	
	sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferi-	
	bili, vanno a formare il capitale sociale dei soci	
	sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o Alla ri-	
	strutturazione o al potenziamento aziendale di cui al prece-	
	dente art.2. L'ammissione del socio sovventore e' delibe-	
	rata dal organo amministrativo. I soci cooperatori hanno di-	
	ritto di opzione ai sensi dell'art 2441 c.c. nel sottoscri-	
	vere le azioni dei soci sovventori.	
	A ciascun socio sovventore non potranno essere attribui-	
	ti piu' di 3 voti, qualunque sia L'ammontare del confe-	
	rimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attri-	
	buiti ai "Soci sovventori" deve essere tale da non supe-	
	rare un terzo del totale dei voti complessivamente	
	Spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti	
	spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci Sovventori".	
	L'esercizio del diritto di voto del "socio sovvento-	
	re" spetta a colui che, alla data Dell'assemblea,	

	risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 15 giorni.	
	Il recesso e' regolato dall'Art 2437 del c.c. Al recedente	
	e agli eredi non graditi spetta il Rimborso del capi-	
	tale conferito al valore nominale, eventualmente riva-	
	lutato a norma Dell'art.20 di questo statuto.	
	All'atto dello scioglimento della societa' cooperativa le	
	azioni dei soci sovventori hanno Diritto di prelazione	
	nel rimborso del capitale, sulle quote dei soci coopera-	
	tori, per l'intero Valore nominale eventualmente rivalutato.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci	
	sovventori" e' maggiorato, rispetto a quello dei "soci	
	cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.	
	I "soci sovventori" persone fisiche ed i loro	
	possono essere nominati amministratori. La maggioranza de-	
	gli amministratori deve comunque essere costituita da "soci	
	cooperatori". La trasferibilita' delle azioni nominative	
	dei "soci sovventori" anche a causa di morte e' Subordi-	
	nata al gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il rapporto con i "soci sovventori" sara' discipli-	
	nato, in conformita' alla normativa Vigente in ma-	
	teria, da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci. In Presenza di soci sovventori	
	le modifiche statutarie che pregiudichino loro diritti e	
	quelle al regolamento suindicato devono essere approvate	
	dall'assemblea speciale dei soci sovventori a norma	

	dell'Art 2376 c.c..	
	Art 16) I "soci sovventori" sono obbligati:	
	1)al versamento delle azioni sottoscritte con le modalita'	
	e nei termini previsti dal regolamento Interno;	
	2)all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate Dagli organi	
	sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applli-	
	cabili.	
	Art 17) Tutti i soci sia cooperatori che sovvento-	
	ri indicano alla cooperativa il domicilio Speciale eletto	
	per i rapporti con la cooperativa.	
	In mancanza di esplicita indicazione il domicilio si inten-	
	de eletto presso la residenza anagrafica indicata al mo-	
	mento dell'adesione. Le variazioni non comunicate speci-	
	ficatamente non Producono effetto nei confronti della coo-	
	perativa. Nessun socio cooperatore puo' possedere tante	
	quote il cui importo superi il limite indicato	
	dall'art.2521 del c.c.. Le quote dei soci cooperatori	
	e le azioni dei sovventori sono sempre nominative e non	
	possono essere sottoposte a pegno, ne essere cedute,	
	nemmeno ad altri soci, con effetto verso la so-	
	cietà senza L'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.18) - Il patrimonio della cooperativa e' costituito:	
	A) dal capitale sociale dei "soci cooperatori", che e'	

	variabile ed e' formato da un numero Illimitato di	
	quote ciascuna di valore nominale non inferiore ne' supe-	
	riore ai limiti stabiliti Dalla legge;	
	B) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al	
	precedente art.15, rappresentato da azioni Nominative cia-	
	scuna del valore nominale di EURO 100,00 destinato allo	
	sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenzia-	
	mento aziendale di cui all'art.2 del presente statuto;	
	C) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art.20 e con le Quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od	
	esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;	
	D) dalla riserva straordinaria;	
	E) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	F) dalla riserva indivisibile ex legge 904/77 art.12.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa'	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel li-	
	mite delle quote e/o azioni sottoscritte ed eventual-	
	mente rivalutate. Le riserve indivisibili e non possono	
	essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale	
	Ne' all'atto dello scioglimento.	
	TITOLO IV -TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORIESERCI-	
	ZIO SOCIALE E BILANCIO -	
	Art 19) La cooperativa è tenuta a corrispondere al socio	
	lavoratore un trattamento economico complessivo proporziona-	

	to alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque	
	non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe,	
	dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o del-	
	la categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diver-	
	si da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi	
	collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazio-	
	ni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. -	
	Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati	
	dall'assemblea e possono essere erogati: -	
	a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le	
	modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi	
	dell'articolo 2 del- la legge n 142/01;	
	b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a ti-	
	tolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento	
	dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e	
	alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni	
	medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dal-	
	l'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio	
	dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modi-	
	ficazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive	
	modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei	
	titoli di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Parimenti può essere attribuito un ristorno del costo dei	
	servizi e prodotti acquistati dai soci cooperatori nell'e-	

	sercizio delle finalità mutualistiche della cooperativa in	
	misura non superiore al trenta per cento del costo stesso	
	oppure del margine operativo lordo che i conferimenti hanno	
	lasciato alla cooperativa stessa. Tale ristorno ed determi-	
	nato dall'organo amministrativo nell'ambito massimo del dif-	
	ferenza tra valore e costi della produzione di cui all'ar-	
	ticolo 2425 c.c. e sempre che l'utile finale non risulti	
	negativo per effetto di detti ristorni.	
	Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del	
	rapporto socio societa' anche al fine di salvaguardare l'in-	
	tegrità del patrimonio sociale e la predisposizione dei mez-	
	zi atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per quanto riguarda il contenuto e le modalita' delle pre-	
	stazioni dei soci lavoratori ed il trattamento economico lo-	
	ro spettante verra' predisposto un regolamento interno che	
	dovra' essere approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art.20) - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno. Alla fine di ogni Esercizio	
	l'organo amministrativo provvedera' alla compilazio-	
	ne del bilancio sociale da compilarsi con criteri di	
	prudenza e con rispetto alle norme stabilite sul-	
	le cooperative. Il bilancio deve essere accompagnato od in-	
	tegrato da una relazione nella quale, in particolare, sono	
	indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli	

	scopi statutari, in conformita' con il carattere coopera-	
	tivo della societa'. L'eccedenza attiva del bilancio sarà	
	ripartita tenendo conto espressamente e inderogabilmente	
	Delle condizioni stabilite dall'art.2514 c.c. e cioe':	
	A) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla	
	ragione degli interessi massimo sui buoni fruttiferi po-	
	stali ragguagliato al capitale effettivamente versato;	
	B) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a	
	due punti rispetto ai massimi previsto per i dividendi;	
	C) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci coo-	
	peratori durante la vita sociale;	
	D) devoluzione in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capita-	
	le versato e rivalutato nonche' i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 21) - L'assemblea porta destinare l'utile alla forma-	
	zione di fondi speciali o alla corresponsione Dei dividendi	
	sulle quote oppure a fini di mutualità o cooperativi-	
	stici ed alla rivalutazione Delle azioni dei sovventori o	
	delle quote dei operatori purché nei limiti delle	
	variazioni ISTAT intercorse nell'esercizio in cui sono	
	stati prodotti gli utili. L'assemblea che approva il bilan-	
	cio delibera sulla distribuzione dei residui atti-	

	vi annuali Destinandoli:	
	A) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva	
	legale;	
	B) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione;	
	C) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperato-	
	ri e sovventori quale dividendo, in misura non superiore a	
	quanto consentito dalle Leggi in materia per la sussisten-	
	za dei requisiti mutualistici, ragguagliato al Capitale	
	effettivamente versato;	
	D) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei Limiti consentiti	
	dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini Fiscali.	
	E) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a tito-	
	lo di integrazione salariale secondo le modalita'	
	stabilite dall'organo amministrativo o da apposito rego-	
	lamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;	
	F) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.	
	Ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge	
	per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facolta' di deli-	
	berare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fon-	
	di di riserva indivisibili.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEE	

	ART.22) - I soci decidono con deliberazione assembleare sul-	
	le materie riservate alla loro competenza dal presente atto	
	costitutivo e dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approva-	
	zione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore nonché	
	sulla loro retribuzione;	
	d) la nomina dei componenti del collegio dei probiviri;	
	e) le modificazione del presente statuto;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci.	
	Non è necessaria la decisione dei soci che autorizza l'ac-	
	quisto da parte della società per un corrispettivo pari o	
	superiore al decimo del capitale sociale di beni o di credi-	
	ti dei soci fondatori e degli amministratori nei due anni	
	dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.	
	Hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel Libro	
	Soci da oltre novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad voto solamente qualun-	
	que sia l'ammontare della quota da esso posseduto.	

	Ogni socio sovventore ha diritto di voto in assemblea in mi-	
	sura proporzionale alla sua partecipazione secondo quanto	
	previsto dalla Legge ma in ogni caso non può avere più di	
	tre voti. Non possono partecipare alle decisioni i soci mo-	
	rosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali sia	
	prevista da espresse disposizioni di legge la sospensione	
	del diritto di voto ed in tal caso non si computano le loro	
	quote ai fini di determinazione delle maggioranze.	
	ART.23) - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purchè	
	in Italia. Essa viene convocata mediante:	
	a) lettera raccomandata o altre modalità idonee a garantire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convoca-	
	zione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Pertanto la	
	convocazione È da considerarsi validamente effettuata laddo-	
	ve l'avviso venga sottoscritto e datato per presa visione	
	dal socio destinatario;	
	b) telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al	
	numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notifica-	
	to alla società ed annotato nel libro soci.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno	
	il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista u-	
	na data ulteriore per la seconda convocazione, nel caso in	

	cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non ri-	
	sulti legalmente costituita. Sono tuttavia valide le assem-	
	blee anche non convocate come sopra, qualora ad essa parte-	
	cipi l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori e	
	Sindaci siano presenti od informati della riunione e nessuno	
	si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non parteci-	
	pano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposi-	
	ta dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della so-	
	cietà, nella quale dichiarino di essere informati su tutti	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi. Le decisioni dei soci possono	
	essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla	
	base di consenso espresso per iscritto e ciò fatta eccezio-	
	ne per le decisioni di cui la legge prevede l'obbligatorietà	
	della decisione assembleare. Nei casi in cui detto sistema è	
	utilizzato la delibera è approvata con il consenso di tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale	
	avente diritto di voto.	
	ART.24) - L'assemblea È presieduta dall'Amministratore Unico	
	o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Am-	
	ministratore più anziano; in caso di assenza od impedimento	
	di questi, l'assemblea sarà presieduta da persona designata	
	dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'Assemblea con-	
	statare la regolare costituzione della stessa, accertare	

	l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e re-	
	golare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e procla-	
	mare i risultati della votazioni. Il Presidente è assistito	
	da un segretario nominato dall'assemblea o da un Notaio nel-	
	le assemblee straordinarie. Salvo l'osservanza di diverse ed	
	inderogabili disposizioni di legge, hanno diritto di inter-	
	venire all'assemblea, nei termini di legge, tutti i soci i-	
	scritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto ad	
	intervenire all'assemblea può farsi rappresentare all'assem-	
	blea anche da soggetto non socio mediante semplice delega	
	scritta che deve essere conservata dalla società; la delega	
	non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco. Se la delega è conferita per la singola assemblea ha	
	effetto anche per la seconda convocazione.	
	La rappresentanza non può essere conferita agli amministra-	
	tori, ai sindaci od al revisore se nominati, ai dipendenti	
	della società nè a società controllate.	
	ART.25) - L'Assemblea è regolarmente costituita con la pre-	
	senza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del ca-	
	pitale sociale. Le delibere, qualunque sia il loro oggetto	
	in prima convocazione sono assunte con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale so-	
	ciale mentre in seconda convocazione sono assunte con la	
	maggioranza del capitale presente e rappresentato qualunque	
	esso sia in assemblea. Restano salve le maggioranze obbliga-	

	torie per legge. Le decisioni che rientrino nelle casistiche	
	di cui alla lettera D ed E del precedente art 12 sono assun-	
	te con la presenza in ogni caso con la maggioranza dei due	
	terzi del capitale sociale qualunque sia presente in	
	assemblea.	
	ART.26)- Le deliberazione dell'assemblea devo constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal	
	notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale dell'assemblea,	
	anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto	
	senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART.27) La società può essere amministrata, alternativamen-	
	te, su decisione adottata dai soci in sede di nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cin-	
	que membri, secondo il numero determinato dai soci al momen-	
	to della nomina;	
	c) da due amministratori con poteri congiunti o disgiunti	
	secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.	
	Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Uni-	
	co, il Consiglio di Amministrazione oppure gli Amministrato-	
	ri cui sia stata affidata congiuntamente o disgiuntamente	
	l'amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche dei non soci e sono	
	nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e succes-	

	sivamente dall'assemblea.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori e,	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c.	
	Essi restano in carica fino a revoca o dimissione o per il	
	periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono	
	rieleggibili. Il Consiglio, quando sia eletto e qualora non	
	vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza	
	nomina tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il	
	Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce	
	presso la sede sociale o anche altrove per comprovate neces-	
	sità e sempre nell'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli ammi-	
	nistratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza	
	e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono stabiliti data, luogo, ora dell'adunanza	
	ed elenco delle materie da trattare.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale od altrove.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono vali-	
	de, anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se no-	
	minati. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in	

	carica. Le decisioni degli amministratori possono essere an-	
	che adottate mediante consultazione scritta o sulla base di	
	consenso espresso per iscritto, in tal caso dai documenti	
	sottoscritti dagli amministratori devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consen-	
	so alla stessa, la decisione si perfeziona quando almeno la	
	maggioranza prescritta abbia espresso il proprio consenso su	
	un testo di decisione sostanzialmente identico e comunque	
	tutti gli amministratori aventi diritto di voto siano stati	
	interpellati sulla decisione. Il testo potrà risultare da	
	lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettroni-	
	ca così pure il consenso, nel caso di consenso mediante po-	
	sta elettronica il messaggio dovrà essere sottoscritto me-	
	diante firma elettronica. L'intervento alle adunanze del	
	consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunica-	
	zione , a condizione che tutti i partecipanti possano esser	
	identificati e sia consentito loro di seguire la discussione	
	, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti , di in-	
	tervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-	
	mato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli Ammini-	
	stratori.	
	ART.28) - L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la	

	legge o il presente atto costitutivo riservano ai soci.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso	
	potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato	
	Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In que-	
	sto caso si applicano le disposizioni contenute nei commi I-	
	II°, V° e VI° dell'art.2381 c.c. Non possono essere delegate	
	le attribuzioni indicate nell'art. 2475 V° co c.c.	
	Nel caso in cui la gestione della società venga affidata a	
	due amministratori, i poteri di amministrazione, all'atto	
	della nomina, possono essere attribuiti agli stessi congiun-	
	tamente o disgiuntamente ovvero alcuni poteri possono essere	
	attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In	
	manca di qualsiasi precisazione contenuta nell'atto di	
	nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli	
	amministratori congiuntamente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta i singoli amministra-	
	tori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in	
	cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un	
	danno alla società. Possono essere nominati dall'organo am-	
	ministrativo direttori, institori o procuratori per il com-	
	pimento di determinati atti o categorie di atti determinan-	
	done i poteri. Qualora l'amministrazione sia affidata di-	
	sgiuntamente a due amministratori, in caso di opposizione di	

	un amministratore all'operazione che un altro intende com-	
	piere, competente a decidere sull'opposizione è l'assemblea	
	dei soci specificatamente convocata dall'amministratore op-	
	ponente.	
	ART.29) - La firma e la rappresentanza legale della società	
	di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Ammini-	
	stratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione o in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo,	
	al Vice-Presidente, se nominato, agli amministratori delega-	
	ti nei limiti della delega, fatte salve eventuali inderoga-	
	bili previsioni legislative.	
	Nel caso di nomina di due amministratori la rappresentanza	
	della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-	
	mente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	
	di nomina i poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto della nomina.	
	ART.30) - All'organo amministrativo spetterà il rimborso	
	delle spese sostenute per ragione d'ufficio dettagliatamente	
	elencate, mentre l'eventuale compenso sarà stabilito dal-	
	l'assemblea che potrà determinarlo sia in una quota fissa	
	che in termini percentuali riferiti ad una o più poste di	
	bilancio. Altresì potrà essere riconosciuto all'Amministra-	
	tore Unico o ai membri del C.d.A. un trattamento di fine	

	mandato da determinarsi quantitativamente in sede di assem-	
	blea dei soci e, eventualmente, sottoscrivendo una specifica	
	polizza assicurativa per l'erogazione del trattamento di fi-	
	ne mandato.	
	SINDACI	
	ART.31) - L'assemblea dei soci ha facoltà di istituire l'or-	
	gano di controllo, in tal caso esso opera per tre anni di	
	seguito. Quale Organo di Controllo i soci possono nominare	
	alternativamente:	
	a) Il Collegio Sindacale;	
	b) Il Revisore.	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificando-	
	si le condizioni poste dall'art. 2477 c.c..	
	ART.32) - Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci	
	effettivi e di due supplenti, la cui nomina spetta ai soci.	
	Essi restano in carica per tre esercizi sociali e scadono	
	alla data della decisione dei soci di approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio.	
	La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effet-	
	to dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	I Sindaci sono rieleggibili. Il loro compenso annuale sarà	
	determinato con la medesima delibera dei soci che li nomina	
	e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli	
	artt.2403 e 2403 bis c.c. ed inoltre esercita il controllo	

	contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà	
	essere integralmente costituito da Revisore Contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta	
	causa e con decisione dei soci da assumersi con la maggio-	
	ranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca	
	deve essere approvata con Decreto del Tribunale, sentito	
	l'interessato. Si applicano le disposizioni di cui agli	
	artt. 2406, 2407 e 2409 c.c.	
	ART.33)- In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei	
	casi di nomina obbligatoria ai sensi dell'art.2477 c.c, il	
	controllo contabile della società può essere esercitato da	
	un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia. Il compenso del revisore è determina-	
	to dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata dell'Ufficio. Esso dura in carica per tre esercizi	
	sociali e scade alla data della decisione dei soci di appro-	
	vazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'inca-	
	rico. L'incarico può revocarsi solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci da assumersi con la maggioranza assoluta	
	del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere ap-	
	provata con Decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409-ter c.c.	
	IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	Art. 34) - I soci, gli azionisti, la società, gli ammini-	

	stratori sono obbligati a rimettere alla Decisione del	
	collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le con-	
	troversie che dovessero sorgere dalla interpretazione,	
	esecuzione e risoluzione delle disposizioni contenute	
	nell'atto Costitutivo, nel regolamento interno, nelle deli-	
	berazioni dell'assemblea e del consiglio di Amministrazione	
	le cui controversie siano devolvibili a d arbitri.	
	In tal caso i probiviri decidono definitivamente e inappel-	
	labilmente quali arbitri amichevoli Compositori, con dispen-	
	sa da formalità. Esso non ha effetto sospensivo.	
	Non e ammesso reclamo in via giudiziale.	
	Art. 35)- Il collegio dei probiviri e' composto di tre com-	
	ponenti effettivi e di due supplenti. Essi Sono nominati	
	dal presidente del tribunale di Ragusa e durano in ca-	
	rica fino al compimento del sessantacinquesimo an-	
	no di eta' e non sono Revocabili.	
	In caso di dimissione, decadenza, morte o altro impedi-	
	mento di uno o piu' componenti, subentrera' Il membro	
	supplente piu' anziano in ordine di eta', in tal caso	
	la prima assemblea successiva Nominera' il nuovo sup-	
	plente, parimenti gli arbitri saranno sostituiti nel-	
	la controversia Qualora in una di queste uno o piu' di es-	
	si siano coinvolti o abbiano legittima causa di astensione	
	A norma dell'art.51 c.p.c. prima comma.	
	I membri del collegio non possono essere scelti fra i so-	

	ci della societa' ne' fra i loro mandatari o legali rappre-	
	sentanti di societa' o associazioni che siano controllati	
	dalla societa' stessa o partecipanti alla stessa.	
	In caso di vacanza dei supplenti questi sono da parte del	
	presidente del Tribunale di Ragusa.	
	TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALE -	
	Art. 36) - In caso di scioglimento della societa' l'assem-	
	blea con la maggioranza dei sei decimi dei voti espressi	
	nomina uno o piu liquidatori tra i soci e/o non soci sta-	
	bilendone i poteri. Nei casi di cessazione della so-	
	cietà, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	rimborso del capitale effettivamente versato dai soci	
	eventualmente rivalutato, deve essere devoluto ai Fini di	
	pubblica utilità conforme allo spirito mutualistico.	
	Qualora la piccola societa' cooperativa abbia la necessita	
	di avere un numero superiore di soci rispetto a quello mas-	
	simo deve trasformarsi in societa' cooperativa.	
	Art.37) - Per quanto non contemplato nel presente statuto	
	valgono le disposizioni delle leggi vigenti in materia di	
	piccole società cooperative e cooperative ordinarie.	
	firmato da Savasta Anna	
	firmato da Gagliano Francesco	
	firmato da Dipasquale Silvana	
	firmato da Mangione Filippo	
	firmato da Longobardo Giovanni notaio	